

Codice A2106A

D.D. 11 marzo 2021, n. 25

Fase di verifica della procedura di VIA, inerente il progetto: "Nuovo invaso in Loc. La Presa a servizio dell'impianto di innevamento programmato delle piste S. Anna e Cros nella stazione sciistica di Sampeyre (CN)". Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.



ATTO DD 25/A2106A/2021

DEL 11/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A21000 - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI
A2106A - Sport e tempo libero**

OGGETTO: Fase di verifica della procedura di VIA, inerente il progetto: “Nuovo invaso in Loc. La Presa a servizio dell’impianto di innevamento programmato delle piste S. Anna e Cros nella stazione sciistica di Sampeyre (CN)”. Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.

Premesso che:

in data 28 agosto 2020, successivamente perfezionata in data 02 settembre 2020, ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 40/1998 in combinato disposto con l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 il Legale rappresentante del Comune di Sampeyre (CN) ha presentato al Nucleo Centrale dell’Organo tecnico regionale domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, relativamente al progetto: “Nuovo invaso in Loc. La Presa a servizio dell’impianto di innevamento programmato delle piste S. Anna e Cros nella stazione sciistica di Sampeyre”, localizzato nel Comune di Sampeyre (CN);

il proponente ha presentato la domanda, unitamente con i relativi allegati, tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla D.G.R. 23 marzo 2015, n. 28-1226, che consente di ottemperare, in via informatica, anche agli adempimenti inerenti il deposito degli elaborati ai fine della partecipazione del pubblico, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. 40/1998;

il Nucleo Centrale dell’Organo tecnico regionale, individuato con D.G.R. n. 21-27037 del 12-04-1999, sulla base delle previsioni di cui all’art. 7 della L.R. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell’opera, ha individuato nel Settore regionale Sport e tempo libero della Direzione Coordinamento politiche e Fondi europei la struttura regionale competente, nonché quali strutture regionali interessate all’istruttoria le Direzioni Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica, Agricoltura e Cibo e Ambiente, Energia e Territorio;

in data 09 settembre 2020 il Settore Valutazioni ambientali e Procedure integrate della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, ha provveduto alla pubblicazione sul sito web della Regione

Piemonte dell'avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati, nonché dell'intera documentazione progettuale presentata, ai fini della consultazione da parte del pubblico;

a seguito della pubblicazione della documentazione progettuale non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il Settore Sport e tempo libero della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei ha provveduto a comunicare, a tutti i soggetti interessati, con nota prot. n. 10636 del 15-09-2020, l'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito web della Regione Piemonte.

Considerato che:

il progetto prevede, come descritto dal proponente nell'istanza, la realizzazione di un nuovo bacino artificiale per l'innevamento programmato di volumetria complessiva di circa 9.000 mc. Il bacino sarà dotato di un piccolo locale di manovra e prevede l'adeguamento parziale della linea idrica di adduzione alla stazione di pompaggio denominata "Seggiovia"; detto progetto, nel suo complesso, rientra nella categoria progettuale B1.28 (con riferimento alla tipologia progettuale B1.24) della L.R. 40/98 e non ricade neppure parzialmente in area naturale protetta o sito Rete Natura 2000;

ai sensi dell'art. 5 della L.R.2/2009, il comune di Sampeyre (CN) ha individuato le aree sciabili, approvate con silenzio-assenso nell'anno 2016;

il Responsabile del procedimento, in attuazione degli artt. 7 e 10 della L.R. 40/1998, ha convocato in data 10-11-2020 la riunione dell'Organo Tecnico Regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA Piemonte, per gli adempimenti istruttori;

nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale, in data 10-11-2020, è stata indetta la conferenza di servizi ai fini dell'effettuazione, con i soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/1998, dell'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, dalla quale è emersa la necessità di acquisire integrazioni relative ad approfondimenti di alcuni aspetti progettuali e ambientali al fine di verificare compiutamente se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi;

in data 26-11-2020, con nota prot. n. 14485, il Settore Sport e tempo libero, della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, ha formalizzato al proponente la richiesta di chiarimenti ed integrazioni.

Dato atto che:

il proponente ha richiesto, con propria nota prot. n. 133 del 08-01-2021, una proroga di 45 giorni per la presentazione delle integrazioni;

in data 14-01-2021, con nota prot. n. 387, il Settore Sport e tempo libero, della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, preso atto delle motivazioni addotte, ha concesso al proponente la proroga richiesta, per la presentazione della documentazione integrativa;

in data 15-02-2021, il proponente ha presentato la documentazione integrativa attraverso il servizio digitale utilizzato per la presentazione delle istanze on-line. A seguito della presentazione delle integrazioni da parte del Proponente, il Responsabile del Procedimento ha convocato, ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 14 bis della legge 241/1990 una conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona per l'espletamento degli adempimenti istruttori;

nel corso del procedimento sono stati acquisiti i seguenti contributi, pareri o comunque denominati,

pervenuti da parte dei componenti dell'Organo Tecnico Regionale e dai soggetti interessati, come di seguito elencati:

- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo (nota Ns. prot. n. 12033 del 16-10-2020);
- ARPA – Piemonte, Dipartimento territoriale di Cuneo (nota Ns. prot. n. 13533 del 20-11-2020 e nota Ns. prot. n. 2375 del 09-03-2021);
- Provincia di Cuneo (nota Ns. prot. n. 13361 del 10-11-2020 e nota Ns. prot. 2280 n. del 05-03-2021);
- Settore Difesa del Suolo (nota Ns. prot. n. 13667 del 17-11-2020 e nota Ns. prot. n. 2099 del 01-03-2021);
- Settore Territorio e Paesaggio (nota Ns. prot. n. 13432 del 11-11-2020 e nota Ns. prot. n. 1927 del 23-02-2021);
- Direzione Ambiente, Energia e Territorio (nota Ns. prot. n. 2421 del 10-11-2021);
- Settore Geologico (nota prot. n. 2197 del 02-03-2021);
- Settore Tecnico Regionale di Cuneo (nota prot. n. 13575 del 16-11-2020 e nota Ns. prot. n. 2272 del 4-3-2021);

Tenuto conto di quanto complessivamente emerso, esaminata e valutata la documentazione progettuale a corredo della domanda e quella integrativa presentata, si ritiene che il Progetto “Nuovo invaso in Loc. La Presa a servizio dell'impianto di innevamento programmato delle piste S. Anna e Cros nella stazione sciistica di Sampeyre (CN)”, possa essere escluso dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. n. 40/98, in combinato disposto con gli articoli 23 e seguenti del D.Lgs. 152/06 e che le criticità ambientali emerse nel corso del Procedimento possano essere superate subordinatamente al rispetto delle condizioni vincolanti elencate nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte sostanziale e integrante;

nel rispetto di quanto disposto dall'art. 28 del D.Lgs. 152/2006, le Amministrazioni e i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'Autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali vincolanti riportate nel citato Allegato A;

il proponente, così come riportato sul verbale della Conferenza dei Servizi del 10 novembre 2020, ha richiesto, ai sensi dell'art. 19, comma 8 del D.lgs. 152/2006, che siano specificate da parte dell'autorità competente le eventuali necessarie condizioni ambientali di cui al medesimo articolo e comma;

Tutto ciò premesso e considerato,

visti i verbali delle riunioni della Conferenza dei servizi e dell'Organo Tecnico Regionale, i pareri e i contributi tecnici acquisiti;

in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale;

attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;
- Legge n. 241/1990;
- D.Lgs. 152/2006;

- D.Lgs. 42/2004;
- L.R. n. 2/2009;
- L.R. n. 23/2008;
- L.R. n. 25/2003;
- L.R. n. 45/1989;
- L.R. n. 40/1998;
- D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i.

DETERMINA

di escludere, per le ragioni espresse in premessa, il progetto “Nuovo invaso in Loc. La Presa a servizio dell’impianto di innevamento programmato delle piste S. Anna e Cros nella stazione sciistica di Sampeyre (CN)”, proponente Comune di Sampeyre, dalla fase di valutazione di cui all’articolo 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali vincolanti ai fini della realizzazione dell’intervento, dettagliatamente riportate nell’allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di dare atto che il presente provvedimento concerne esclusivamente la fase di verifica di assoggettabilità a VIA e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità delle opere ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all’adozione di eventuali provvedimenti tecnici atti a garantire la Sicurezza e la pubblica e privata incolumità, sia in fase di costruzione che di esercizio delle opere, in quanto disposizioni di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore delle opere stesse ed infine del soggetto gestore.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della L.R. 40/1998 e verrà depositata presso l’ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte.

Contro la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di sessanta giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 40 D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

LA DIRIGENTE (A2106A - Sport e tempo libero)
Firmato digitalmente da Carla Villari

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 2021-03-09__Allegato_A__DD.doc

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALLEGATO A

Fase di verifica della procedura di VIA, inerente il progetto: "Nuovo invaso in Loc. La Presa a servizio dell'impianto di innevamento programmato delle piste S. Anna e Cros nella stazione sciistica di Sampeyre (CN)". Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.

Elenco delle condizioni ambientali del provvedimento di esclusione dalla fase di valutazione di VIA e modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del D.Lgs. 152/2006.

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del D.lgs. 152/2006 e nel rispetto di quanto disposto con la circolare del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMD "Precisazioni relative alla fase successiva all'emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite", il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo.

In particolare, il proponente dovrà trasmettere in formato elettronico all'autorità competente, nel rispetto dei termini di seguito indicati al paragrafo 2, specifica istanza di avvio del procedimento di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali, corredata della documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica stessa, facendo riferimento al modulo reperibile al seguente link: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/valutazioni-ambientali/via-modello-istanza-per-verifica-dellottemperanza-alle-condizioni-ambientali-art-28-c-3-dlgs1522006>

Le Amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali riportate successivamente.

Inoltre, al fine di consentire all'ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 della L.R. 40/1998, il proponente dovrà comunicare con congruo anticipo, al Dipartimento ARPA territorialmente competente, l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al Dipartimento stesso, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

Le condizioni previste per la realizzazione degli interventi relative agli eventuali titoli abilitativi sono controllate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

2. Condizioni ambientali

Progettazione definitiva ed esecutiva

Termine per la Verifica di ottemperanza: Ante operam (fase di progettazione definitiva e esecutiva)

2.1 per ridurre il rischio di diffusione di specie alloctone vegetali invasive, i cantieri dovranno rispettare quanto previsto dalla Linee Guida regionali di gestione dei cantieri riportate nella DGR n. 33-5174 del 12 giugno 2017;

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Regione Piemonte (Organo Tecnico Regionale);

2.2 il progetto definitivo dovrà essere corredato da un piano di manutenzione di tutti gli interventi di ripristino delle aree interferite dai lavori, che dovrà essere di durata non inferiore a tre anni e che dovrà contenere anche specifiche previsioni e clausole relative alla garanzia dei risultati delle opere a verde, intesa sia come garanzia di attecchimento del materiale vegetale che

ALLEGATO A

Fase di verifica della procedura di VIA, inerente il progetto: "Nuovo invaso in Loc. La Presa a servizio dell'impianto di innevamento programmato delle piste S. Anna e Cros nella stazione sciistica di Sampeyre (CN)". Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.

come periodo di manutenzione obbligatoria a seguito dell'ultimazione dei lavori. Tale elaborato dovrà essere trasmesso alla Struttura territorialmente competente di Arpa Piemonte;

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Regione Piemonte (Organo Tecnico Regionale);

2.3 limitatamente al parametro amianto, è necessario che in sede di progettazione definitiva sia prodotta la documentazione integrativa, secondo le indicazioni riportate nelle linee guida emanate con DGR n. 14-1010 del 14-02-2020 ;

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ARPA Piemonte;

3. Condizioni e misure supplementari

3.1 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i

- Il progetto definitivo dell'opera, soggetto alle procedure autorizzative ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i, (di competenza comunale ai sensi dell'art. 3 della L.R. 32/2008), dovrà essere accompagnato dalla documentazione prevista dal D.P.C.M. 12.12.2005 (Relazione paesaggistica) e dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute negli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte;

- laddove gli interventi previsti dovessero costituire variante al Prg, dovrà essere effettuata la verifica di coerenza, oltreché con le prescrizioni, anche con le norme di indirizzo e le direttive contenute nel Ppr ivi approvato e del successivo Regolamento di attuazione regionale emanato con D.P.G.R. 22 marzo 2019, n. 4/R.

- Si raccomanda di operare con interventi di ingegneria naturalistica sia durante l'intervento, sia al termine delle fasi di cantiere, favorendo anche a breve termine la rinaturalizzazione dell'area, al fine di una migliore compatibilità paesaggistica.

3.2 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione dell'invaso ai sensi della LR 25/2003

- L'intervento, ricade ai sensi dell'art.2 del D.P.G.R. n.12/R del 09-11-2004 e s.m.i. nella TIPOLOGIA D (Invasi e piccole dighe), Categoria A, sottocategoria A2: "sbarramenti con altezza fino a dieci metri e con volume di invaso fino a trenta mila metri cubi" e pertanto i contenuti progettuali del Progetto Definitivo, dovranno soddisfare, sulla base di tale classificazione, quanto richiesto dall'art. 10 del D.P.G.R. succitato.

- lo sfioratore superficiale presentato in tav.9 (Allegato 5 "Nuovo invaso "LA PRESA"; PARTICOLARI DI PROGETTO-STATO DI PROGETTO") risulterebbe interrato; si ricorda che lo scarico superficiale di uno sbarramento deve essere realizzato a cielo aperto;

- nella tav.9 (Allegato 5 "Nuovo invaso "LA PRESA"; PARTICOLARI DI PROGETTO-STATO DI PROGETTO") è presente ai piedi del rilevato lato valle un "Materiale drenante al piede del rilevato"; materiali drenanti ai piedi dei rilevati di contenimento dovranno essere eliminati, al fine di garantire la maggiore impermeabilità possibile del rilevato; al piede del rilevato potranno essere realizzate, invece, canalette per il drenaggio delle acque superficiali;

ALLEGATO A

Fase di verifica della procedura di VIA, inerente il progetto: "Nuovo invaso in Loc. La Presa a servizio dell'impianto di innevamento programmato delle piste S. Anna e Cros nella stazione sciistica di Sampeyre (CN)". Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.

- l'area di deflusso a valle dell'invaso per ipotetico crollo dello stesso presentata a pag.8 della "Relazione idraulica", andrà indagata in maniera più puntuale; infatti, sebbene tracciata dai Proponenti con il semplice metodo geometrico, risulta interessare alcuni edifici a valle. Si richiede quindi una modellazione idraulica al fine di determinare puntualmente le aree interessate.
- sarà necessario eseguire indagini geognostiche, al fine di redigere la relazione geotecnica, elaborato necessario nel Progetto Definitivo;
- necessiterà presentare l'attestazione del pagamento delle spese di istruttoria ai sensi dell'art. 28 D.P.G.R. 9 novembre 2004 n.12R,

3.3 Condizioni per il rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica

Dovranno essere garantiti i diritti delle concessioni legittimamente costituite e che il prelievo sia ininfluenza ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici potenzialmente interessati, in conformità al PdGPo ed al PTA.

Relativamente al rilascio della concessione di derivazione, il progetto costituendo ulteriore modifica delle opere e dei punti di presa, occorrerà presentare una nuova istanza di variante sostanziale alla concessione in essere; Il procedimento in corso, alla ricezione della nuova istanza, verrà conseguentemente archiviato.

Nelle successive fasi di progettazione, dovranno essere forniti:

- gli approfondimenti delle componenti "Idrologia" e "Idromorfologia" previste dalla Direttiva Derivazioni per gli interventi che ricadono nell'area REPULSIONE(**), secondo le indicazioni già fornite nel precedente Contributo Istruttorio prot. 64110 del 9-11-2020. (aspetti che il proponente potrà previamente valutare con ARPA);
- progetto di rilascio del DMV (come già richiesto nel 2015);
- progetto di limitazione delle portate massime di prelievo per tutti i punti di presa;
- ulteriori misure correntometriche che documentino in modo più approfondito le caratteristiche del prelievo dalla sorgente (affioramento Varisella), che dovranno proseguire fino al termine del periodo richiesto in concessione.

3.4 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per il vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/1989 e s.m.i.

- Nello studio geologico dovrà essere documentata la piena compatibilità dell'intervento con l'assetto idrogeologico del versante, anche attraverso la realizzazione di una carta geologica e geomorfologica di dettaglio dell'area d'intervento e di un suo intorno significativo, anche ai fini degli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017.
- Dovrà essere attestata la conformità urbanistica dell'intervento con quanto rappresentato nella Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico dell'area, nonché con le NTA del PRGC..
- Dovranno essere effettuate specifiche verifiche di stabilità del rilevato di contenimento e dell'insieme opera - versante ai sensi delle NTC del DM 17 Gennaio 2018.
- La relazione nivologica dovrà approfondire la conoscenza della dinamica valanghiva gravante

ALLEGATO A

Fase di verifica della procedura di VIA, inerente il progetto: "Nuovo invaso in Loc. La Presa a servizio dell'impianto di innevamento programmato delle piste S. Anna e Cros nella stazione sciistica di Sampeyre (CN)". Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.

sull'intorno dell'area dell'invaso e prevedere eventualmente opere di difesa passiva adeguatamente dimensionate, anche in relazione a quanto rappresentato nella documentazione nivologica integrativa per l'area di espansione del deposito di valanga in loc. La Presa in occasione degli eventi del 1972 e del 2008. A tale scopo potranno essere utilmente impiegati i materiali di scavo in esubero, come indicato a pag. 6 della relazione illustrativa integrativa.

- Dovranno essere riportati nella documentazione gli elaborati progettuali, con relative sezioni, relativi alle opere di drenaggio delle acque superficiali, finalizzate ad impedire il loro ruscellamento all'interno dell'invaso.
- Si specifica che ci si riserva, nel corso del procedimento autorizzatorio ai sensi della L.R. 45/1989, di valutare in loco alcuni aspetti forestali, geomorfologici e di dinamica valanghiva per definire l'interferenza dell'opera con l'assetto idrogeologico del versante, che potrebbero portare alla richiesta di ulteriori specificazioni o documentazioni.

Ulteriori Raccomandazioni

Si ricorda che:

- dovranno essere rispettati gli obblighi di legge derivanti dalla normativa in ambito sismico applicabile alle zone sismiche 3, entro le quali ricade il territorio del Comune di Sampeyre: in particolare, per le opere che presentano rilevanza strutturale la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità dovrà essere presentata denuncia prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 93 del DPR 380 del 6 giugno 2001, secondo le procedure fissate dalla DGR n. 65-7656 del 21.05.2014.
- l'intervento in oggetto deve rientrare nelle previsioni delle aree sciabili approvate in silenzio-assenso nel 2016, ai sensi dell'art. 5 della L.R.2/2009.